

Violazione norme etichettatura e confezionamento prodotti alimentari – Cass. n. 458/2022

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Sanzioni amministrative ex artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 - Violazione norme etichettatura e confezionamento prodotti alimentari - Competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi - Sussistenza - Competenza di Regioni ed enti locali - Esclusione - Fondamento.

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi e non alle ASL, in quanto la principale finalità delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è garantire la corretta informazione del consumatore sul bene commercializzato. Ne consegue che appartiene allo Stato, non alle regioni o ai comuni, il potere di emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 8 del citato d.lgs., concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti di competenza delle amministrazioni locali.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 458 del 10/01/2022 (Rv. 663804 - 01)

Corte

Cassazione

458

2022